

Cassazione, Sez. VI, 19 dicembre 2017 (dep. 29 marzo 2018), n. 14503, Pres. Paoloni – Rel. Silvestri

Associazione per fini terroristici – Partecipazione – Gravi indizi di colpevolezza

I gravi indizi di colpevolezza per il reato di “partecipazione” all’associazione di cui all’art. 270 *bis* cod. pen. possono desumersi dai propositi di partire per combattere “gli infedeli”, dalla vocazione al martirio, dall’opera di indottrinamento, quantomeno in fase cautelare, a condizione che vi siano elementi concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo che consenta di tradurre in pratica i propositi di morte e che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo.

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

L'emergenza e il diritto penale “degli altri”

La sentenza in esame, a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione per fini terroristici di cui all’art. 270-*bis* c.p. (nel caso di specie, l’*Isis*), tradisce le aspettative suscitate in premessa.

Non può che plaudersi, infatti, a passaggi quali *«l’idea, anche se di natura eversiva, se non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, riceve tutela proprio dall’assetto costituzionale, che ha consacrato il metodo democratico e pluralistico e che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere»* (§ 7.1), ovvero a considerazioni sul *«rischio che dall’ampliamento dell’ambito applicativo della condotta partecipativa derivi uno svuotamento, una limitazione, una compressione del controllo giurisdizionale della necessaria ed effettiva materialità della stessa e della sua concreta incidenza causale in ordine alla realizzazione della finalità perseguita nel programma criminoso dell’associazione»* (§ 6).

Idem a proposito del rilievo secondo cui *«Non potendo la condotta di partecipazione consistere in una mera adesione psicologica al programma criminale dell’associazione, essa presuppone il rigoroso accertamento: a) della esistenza e della effettiva capacità operativa di una struttura criminale, su cui si innesta il contributo partecipativo; b) della consistenza materiale della condotta individuale ovvero del contributo prestato, che non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all’associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire. Si tratta di snodi fondamentali che non possono discendere sul piano probatorio da accertamenti sincopati o sbrigativi»* (§ 7).

D’altra parte, la considerazione *«Si coglie in giurisprudenza una tendenza ad allargare l’ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo»* (§ 5) lascia presagire intenti “restrittivi”.

Richiamata, infatti, una necessaria “bilateralità” del rapporto associativo: *«Per configurare la partecipazione alla associazione internazionale con finalità di terrorismo, è necessa-*

rio che questa, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione, di “poter contare” su un determinato soggetto», ragion per cui «Non paiono condivisibili costruzioni giuridiche che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, ritengono sufficiente l’adesione del singolo a proposte “in incertam personam” – quelle del sodalizio internazionale – anche nel caso in cui l’adesione non sia accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa, di essa da parte della “struttura” internazionale» e ciò in quanto «la “partecipazione” all’associazione internazionale non può prescindere dalla esistenza di un contatto reale, non putativo, non eventuale, non meramente interiore, con chi a quella associazione è stabilmente legato perché partecipa della cellula madre» (§ 10), la conclusione adottata in senza in ordine ai presupposti circa la configurabilità (o meno) della condotta di partecipazione all’associazione delinquenziale non convince.

Vuol dirsi: all’esito di un articolato discorso, obiettivo del quale è appunto la «... individuazione del limite inferiore a partire dal quale possa dirsi che un soggetto – che pure compie atti che possono coincidere con quelli attuativi del programma di un’associazione con finalità di terrorismo- “partecipa” alla stessa, ai sensi dell’art. 270-bis, comma 2, cod. pen.» (§ 8), la soluzione del caso concreto risulta grossomodo deludente.

In tale prospettiva, non può utilmente discutersi circa la ritenuta «omessa valutazione sul piano probatorio (n.d.r. da parte del Tribunale) di un tema costitutivo del procedimento, quello relativo al se l’indagato fosse effettivamente in contatto con persone intranee al circuito islamista» (§ 12).

Ciò che fa (non positivamente) riflettere è la considerazione che «Al cospetto delle nuove forme di manifestazione del terrorismo globale e specialmente del terrorismo islamista, l’uso della parola, al di là del tema del contenuto apologetico, assume un ruolo – correttamente definito in dottrina – “costitutivo”, perché può non essere limitato alla semplice divulgazione, alla mera manifestazione del pensiero: incitamento, propaganda, apologia o anche solo manifestazioni di simpatia possono essere componenti di un più ampio raggio di azione finalizzato ad indottrinare, a prospettare cambiamenti di vita, ad infondere idee e senso di potenza nei “fedeli”, ad incrementare l’arruolamento tra le fila radicali, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui l’oggetto della comunicazione non riguarda uno specifico evento, un singolo attentato, quanto piuttosto, la vocazione al martirio, e, soprattutto, la partecipazione ad un gruppo terroristico» (§ 13).

Probabilmente vero, sul piano storico-politico, quanto precede; il suo apprezzamento in termini penalistici appare però problematico, alla luce del principio – evocato in sentenza nel passaggio già citato – per il quale “l’idea, anche se di natura eversiva, se non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, riceve tutela proprio dall’assetto costituzionale, che ha consacrato il metodo democratico e pluralistico e che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere”.

Mentre laddove, appena più avanti, si legge che «L’esaltazione di un’organizzazione terroristica, l’invito ad aderirvi, la “militanza ideologica” hanno una valenza diversa se compiuti da un soggetto che abbia davvero rapporti con l’associazione terroristica di cui parla, ovvero, viceversa, da una persona del tutto slegata da contesti di criminalità organizzata; si tratta di condotte che possono rendere complessa la distinzione tra la libera po-

sizione ideologica ed il fatto penalmente rilevante, a sua volta astrattamente riconducibile a diverse fattispecie eterogenee, che vanno dai comuni reati d'opinione, al delitto d'associazione con finalità di terrorismo, passando per un nutrito catalogo di ipotesi intermedie» il "limite inferiore della partecipazione" all'associazione terroristica finisce per potersi attestare sulla predicazione eversiva di chi "abbia rapporti" con l'associazione terroristica.

Apprezzamento – in termini penalistici – problematico, si diceva, e non a caso.

Il che, infatti, è come dire che discorsi "pro mafia" di chi abbia rapporti con mafiosi attestano l'intraneità di taluno a Cosa Nostra nella misura in cui altri potrebbero maturare l'intenzione di aderirvi.

È dunque il concetto di partecipazione ad essere rappresentato in termini peculiari, probabilmente adeguati – in prospettiva repressiva – all'inedito fenomeno, ma preoccupanti quale espressione di un "diritto penale degli altri".

Fenomeno d'altronde non nuovo perché sperimentato proprio in occasione di altre "emergenze" (quella ormai risalente del terrorismo interno, quella – più attuale – delle associazioni criminali più o meno chiaramente connotate da un sempre meno caratterizzato "metodo mafioso") ma distante "anni luce" dai più meditati (ovvero meno "emergenziali") approdi a SSUU in proposito, pure riportati nella sentenza *de qua* e secondo cui: *«si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione (n.d.r.: nel caso di specie, mafiosa), non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima».*

Insomma, la finalità di adeguare in termini di efficienza ed effettività la risposta penale a condotte particolarmente "preoccupanti" – se relazionate ad un determinato periodo storico – offrono, al solito, soluzioni poco convincenti da un punto di vista giuridico, se non altro per il rischio del "deficit" di legalità che inevitabilmente comportano.

ANGELA COMPAGNONE

